

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 145 del 22/07/2010 - rif. PREC 124/10/L

Parere di Precontenzioso n. 145 del 22/07/2010 - rif. PREC 124/10/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1

In virtù di quanto disposto all'art. 40, co. 4, lett. f del Codice dei contratti e dall'art. 15 bis del D.P.R. 34/2000 la durata di efficacia dell'attestazione SOA è complessivamente di cinque anni, purché prima dello scadere del terzo anno dalla data del rilascio dell'attestazione (almeno 60 giorni), l'impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito positivo. Solo in questo caso, infatti, gli effetti della verifica, decorrono dalla data di scadenza del triennio e, quindi, l'impresa rimane in possesso della qualificazione senza soluzione di continuità (cfr. parere n. 99 del 8 ottobre 2009). Invece, ove la verifica sia compiuta dopo il predetto triennio, benché abbia esito positivo, i suoi effetti decorrono dalla ricezione della comunicazione sul relativo esito, che l'impresa interessata ha ottenuto. Ciò significa che, decorso inutiliter il termine della verifica triennale, l'attestazione originaria non è più efficace, e, il concorrente resta privo del requisito di qualificazione fino al rilascio di una nuova attestazione. Conseguentemente l'impresa medesima non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo (cfr. AVCP Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, parere n. 227 del 9 ottobre 2008).